



**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**  
Provincia di Verona

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 93 DEL 21/12/2018**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL DISTRETTO 4 OVEST VERONESE E L'AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA PER LA DELEGA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E ASSISTENZIALI DI COMPETENZA COMUNALE.**

L'anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.

Previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

TOSONI ANGELO	Presente
OLIOSI LEONARDO	Presente
VALBUSA VANIA	Presente
DAL FORNO MARCO	Presente
VESENTINI ANDREA	Presente
ANTONINI ANNA PAOLA	Assente
MAZZAFELLI SIMONE	Presente
MOLINARI ANDREA	Assente
BONFAINI FRANCESCO	Assente
DI BRAIDA PATRIZIA	Assente
TURRINA GIAMPAOLO	Presente
PERANTONI ELENA	Presente
GARDONI ALESSANDRO	Presente
BENINI FRANCA	Presente
BERTUZZI ENRICO	Presente
FOGLIA FEDERICA	Presente
MARCHI FRANCESCO	Presente

Presenti n. 13

Assenti n. 4

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE PERUZZI GIOVANNI.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. VESENTINI ANDREA – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assunta la Presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL DISTRETTO 4 OVEST VERONESE E L'AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA PER LA DELEGA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E ASSISTENZIALI DI COMPETENZA COMUNALE.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso:

- che i Comuni sono titolari delle funzioni in campo sociale giuste articolo 13 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, secondo cui *“Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei Servizi alla persona e alla comunità (omissis) ... salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”* e giusto articolo 19 lett. g) del Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012, secondo cui fra le funzioni fondamentali dei Comuni è annoverata la *“progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione”*;
- che la Legge n. 328/2000 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* rappresenta la normativa di riferimento per i servizi sociali incentrata sul principio di sussidiarietà, di programmazione e di integrazione socio-sanitaria;
- che l’articolo 3, comma 3 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502, come successivamente modificato dal D.Lgs. 517 del 1993, stabilisce che: *“L’Unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale e con specifica contabilizzazione. L’Unità sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo l’effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie”*;
- che la L.R. 55/1982 *“Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale”* rappresenta la prima legge regionale che regola in Veneto la materia della delega, introduce il principio cardine dell’integrazione socio-sanitaria e distingue i servizi di competenza comunale da quelli di competenza ULSS;
- che l’articolo 7 della L.R. 14/09/1994 dispone che: *“gli oneri per la realizzazione di servizi socio-assistenziali delegati dagli enti locali sono a totale carico di tali enti. L’Unità locale socio-sanitaria allo scopo di assicurare il pareggio nella gestione dei servizi socio-assistenziali delegati, deve stipulare con l’ente delegante una convenzione che:*
  - a) stabilisca in modo puntuale le clausole che regolano contenuti, quantità e modalità di svolgimento dei servizi da realizzare;*
  - b) richiami gli estremi della delibera dell’ente locale delegante con la quale l’ente medesimo assume impegno definitivo per l’importo totale previsto dalla convenzione stessa;*
  - c) impegni l’ente locale delegante a definire scadenze nei pagamenti”*;
- che la L.R. 13/04/2001 n. 11 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31/03/1998 n. 112”*, all’articolo 128, denominato Programmazione dei Servizi Sociali, indica il *“territorio di competenza di ciascuna ULSS come dimensione territoriale ottimale di esercizio dei servizi per rispondere alle esigenze di omogeneità di erogazione degli stessi e di contenimento della frammentazione locale per favorire la programmazione degli interventi, il miglior utilizzo delle risorse, nonché l’integrazione socio sanitaria”*;
- che il Piano Socio – Sanitario regionale 2012-2016 approvato con L.R. 23 del 29/06/2012 al capitolo 3.5 disciplina *“Aree di intervento sociale e sanitario”*;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30/08/2016 di approvazione della convenzione tra i Comuni e l’Azienda ULSS n. 22 per la delega dei servizi socio-educativi e assistenziali di competenza comunale, con durata fino al 31/12/2017;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 15/03/2018 *“Convenzione tra i Comuni del Distretto 4 – Ovest veronese e l’Azienda ULSS n. 9 Scaligera per la delega dei servizi socio-educativi e assistenziali di competenza comunale. Proroga al 31/12/2018”*;

Dato atto:

- i Comuni del Distretto 4 – Ovest Veronese, per dare esecuzione a quanto previsto dall’art. 7 della L.R. 14.09.1994 n. 55 e dall’art. 3, comma 3, del DLgs 30.12.1992 n. 502 intendono continuare a delegare all’ULSS n.9 la gestione di alcuni dei propri Servizi Socio Assistenziali;
- che l’ULSS si rende disponibile ad accettare la delega per l’esercizio dei Servizi Socio Assistenziali di competenza dei Comuni secondo quanto disposto dalla allegata convenzione, e nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia;

- che i suddetti Comuni come previsto nel “Piano di Zona del Territorio dell’Azienda Ulss n. 9 per il quinquennio 2011/2015” prorogato fino al 2019 con D.G.R. n. 1841 del 9/12/2015 intendono avvalersi della collaborazione dell’ULSS come di altri enti pubblici e soggetti del privato sociale nella gestione dei propri servizi sociali;
- che dal 1° gennaio 2017 l’ULSS n. 22 è confluita nell’azienda ULSS n. 9 detta Scaligera a seguito della riforma dell’organizzazione delle ULSS stabilita con LR n. 19 del 25/10/2016, diventando Distretto n. 4 Ovest Veronese;
- che la Conferenza dei Sindaci dell’ULSS n. 22 ha approvato in data 16/09/2015 il “*Manifesto di idee e proposte per una grande alleanza per realizzare patti territoriali per il lavoro*” che hanno poi determinato la nascita del Patto Territoriale per il Lavoro dell’ULSS n. 22 con capofila Valeggio sul Mincio con l’obiettivo di creare un coordinamento stabile per le politiche attive per il lavoro;
- che l’articolo 1 comma 386 della legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha previsto l’attuazione di un piano nazionale per la lotta alle povertà e all’esclusione sociale;
- che con Legge n. 106 del 06/06/2016 è stata delegata al Governo “*la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*” poi attuata con D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 denominato “*Codice del Terzo Settore*”;
- che con decreto del 3 agosto 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato pubblicato l’avviso pubblico n. 3/2016 che stanziava risorse per il PON- Inclusione collegato alla misura del RIA (sostegno attivo all’inclusione sociale);
- che il Comune di Sona è stato individuato dalla Conferenza dei Sindaci dell’ULSS n. 22 del 20/07/2016, quale ente capofila dell’Ambito territoriale della Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS n. 22 e dei relativi Comuni che ne fanno parte, per l’attuazione delle azioni del SIA, comprendenti il coordinamento e la presentazione della proposta progettuale inerente la partecipazione all’Avviso pubblico – Bando non competitivo – n. 3/2016 “PON Inclusione”;
- che da gennaio 2018 con L. 33/2017 e successivo Decreto attuativo è stato introdotto il REI (Reddito d’Inclusione Sociale), nuova misura nazionale di contrasto alla povertà che ha assorbito il SIA;
- che grazie ai finanziamenti PON inclusione sono stati realizzati nel corso del 2018 n. 6 sportelli sovracomunali che ospitano operatori per la ricerca attiva del lavoro, assistenti sociali, educatori per la presa in carico degli utenti beneficiari del REI e in generale servizi per le Politiche Attive per il Lavoro;
- che con D.Lgs. n. 147 del 15/09/2017 denominato “*Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà*” è stato stabilito che ogni Regione si dovesse dotare di un proprio Piano di contrasto alla Povertà;
- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1143 del 31/07/2018 la Regione Veneto ha approvato il proprio Piano regionale per il contrasto alla povertà;
- che con D.G.R. n. 1392 del 29/08/2017 sono stati approvati i “*Piani di intervento in materia di politiche giovanili*” - Gestione delle quote assegnate alla Regione del Veneto del Fondo Nazionale Politiche Giovanili e del Fondo Nazionale Politiche Sociali e che il Comune di Villafranca di Verona è stato individuato come comune capofila per la gestione dei fondi e dei progetti per l’ambito del Distretto Ovest Veronese;
- che con propri atti deliberativi i Consigli Comunali dei suddetti Comuni hanno deciso di delegare, pur rimanendone titolari, in forma solidaristica tra loro alcuni Servizi Socio-Educativi e Assistenziali di propria competenza e approvato la presente convenzione;
- che finalità della convenzione è il perseguimento di adeguati livelli di assistenza a favore della propria cittadinanza che si ritiene non possano rispondere solamente a criteri contabili, ma che debbano essere garantiti in maniera uniforme e solidaristica su ambiti territoriali omogenei, così come identificati nell’Allegato A), per poter limitare fenomeni migratori della povertà e sperequazioni prestazionali dei livelli essenziali di assistenza;

Preso atto:

- che fanno parte integrale, formale e sostanziale della convenzione le schede di ogni servizio: Servizio Sociale Professionale di Base, Servizio Educativo Territoriale, Servizio Stranieri, Servizio Civile Nazionale, Servizio di Pronto Intervento Sociale e la scheda relativa alla disciplina per la gestione delle funzioni tecnico professionali di valutazione e di presa in carico e delle funzioni amministrative per la tutela dei minori;
- che la convenzione ha validità triennale dal 01/01/2019 al 31/12/2021 e potrà essere rinnovata per egual periodo a seguito di espressa volontà delle parti;
- che i costi dei servizi delegati sono finanziati integralmente, in regime di solidarietà su base di ambito territoriale omogeneo, dai Comuni deleganti appartenenti al Distretto Ovest Veronese dell’ULSS n. 9 al netto dell’eventuale compartecipazione economica della Regione e degli utenti per le prestazioni loro

erogate secondo quanto previsto dalla legge, dai regolamenti o dalla programmazione locale approvata dal Comitato dei Sindaci e dalla Conferenza dell'ULSS 9;

- che ogni singolo Comune è tenuto a corrispondere una quota omnicomprensiva, ripartita con riferimento al numero di cittadini residenti il cui importo è quantificato in maniera previsionale e di massima nell'allegato E);
- che per il Comune di Valeggio, appartenente all'ambito 3, la quota/abitante prevista per l'anno 2018 è pari a Euro 26,05, per l'anno 2020 Euro 26,55, per l'anno 2021 Euro 27,05, per un importo totale da corrispondere pari rispettivamente a Euro 401.795,20 (anno 2019), Euro 409.507,20 (anno 2020), Euro 417.219,20 (anno 2021), su 15.424 residenti;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

Visto l'esito della votazione:

Consiglieri presenti	n.	13
Consiglieri astenuti	n.	0
Consiglieri votanti	n.	13
Maggioranza	n.	7
Voti favorevoli	n.	13
Voti contrari	n.	0

### **DELIBERA**

1. Di approvare le motivazioni citate in premessa come parte integrante, formale e sostanziale del seguente provvedimento.

2. Di approvare l'allegato schema di convenzione tra i Comuni del Distretto 4 Ovest Veronese e l'Azienda ULSS n. 9 Scaligera per la delega dei servizi socio – educativi e assistenziali di competenza comunale, già approvato dal Comitato dei Sindaci nella seduta del 14/12/2018.

3. Di approvare le allegato schede di servizio facenti parti della convenzione in oggetto.

4. Di prendere atto che la convenzione ha validità triennale dal 01/01/2019 al 31/12/2021 e potrà essere rinnovata per equal periodo a seguito di espressa volontà delle parti.

5. Di prendere atto che i costi dei servizi delegati sono finanziati integralmente, in regime di solidarietà su base di ambito territoriale omogeneo, dai Comuni deleganti appartenenti al Distretto Ovest V.se dell'ULSS n. 9 al netto dell'eventuale compartecipazione economica della Regione e degli utenti per le prestazioni loro erogate secondo quanto previsto dalla legge, dai regolamenti o dalla programmazione locale approvata dal Comitato dei Sindaci e dalla Conferenza dell'ULSS 9. Ogni singolo Comune quindi è tenuto a corrispondere una quota omnicomprensiva, ripartita con riferimento al numero di cittadini residenti, l'importo di tale quota è quantificato in maniera previsionale e di massima nell'allegato E):

- anno 2019 Euro 26,05/abitante
- anno 2020 Euro 26,55/abitante
- anno 2021 Euro 27,05/abitante.

6. Le quote dovute nel triennio 2019/2021 dal Comune di Valeggio sul Mincio per la copertura dei costi dei singoli servizi sono calcolate su 15.424 residenti:

- anno 2019 Euro 401.795,20
- anno 2020 Euro 409.507,20
- anno 2021 Euro 417.219,20.

trovano finanziamento nello stanziamento previsto dal bilancio previsionale pluriennale 2019 all'interno della Missione 12 – Programma 05 – Cap. 12051430 – Art. 0 “Trasferimenti all'ULSS in materia sociale demandando al Responsabile di Area ogni successiva determinazione in ordine all'impegno di spesa alla luce delle previsioni di cui all'art. 10 della convenzione e previa approvazione da parte del Comitato dei Sindaci.

Inoltre su proposta del Presidente del Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

## **DELIBERA**

- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in considerazione della scadenza della convenzione in essere al 30/11/2018.



**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**  
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
VESENTINI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE  
PERUZZI GIOVANNI